

Giurisprudenza

Ordinatorio e non perentorio. È così il termine di verifica in sede

22 Luglio 2013

I giorni a disposizione del Fisco per i controlli presso l'azienda sono stabiliti per legge, qualche giorno in più di disagio al contribuente, però, non inficia l'accertamento



Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente, di cui allo Statuto del contribuente, è meramente ordinatorio e non perentorio. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17010 del 9 luglio 2013 è tornata a esprimersi in merito proprio alla portata da attribuire al comma 5 dell'articolo 12 della legge 212/2000.

Tale comma, come noto, prevede che *"la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio"*.

La pronuncia della Corte di cassazione segnalata affronta, in particolare, le conseguenze sull'avviso di accertamento del protrarsi delle verifiche oltre il termine previsto dall'articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente.

La vicenda processuale

A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso la sede del contribuente, l'Agenzia delle Entrate notificava, a un'impresa familiare dedita alla confezioni di giacche e pantaloni, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione un maggior reddito non dichiarato.

Il ricorso del contribuente veniva respinto tanto dalla Ctp che dalla Ctr. Lo stesso contribuente si rivolgeva, quindi, alla Corte di cassazione e, con il primo motivo di ricorso, lamentava il fatto che la permanenza dei militari della Guardia di Finanza presso i locali dell'azienda si era protratta oltre il termine di 30 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, con la conseguenza che, dovendosi il termine intendersi perentorio, i dati raccolti non potevano essere utilizzati per l'avviso di accertamento pena la nullità del medesimo.

Il principio di diritto

La Corte di cassazione, nel respingere il motivo di ricorso, osserva che *“in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso”*. Inoltre, secondo la Corte, la nullità non si può ricavare neanche dalla *ratio* delle disposizioni in materia *“apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga eventuale permanenza degli agenti dell'Amministrazione”*.

I precedenti

In tal modo la Corte di cassazione conferma la propria interpretazione del comma 5 dell'articolo 12, in conformità con quanto già espresso in precedenti sentenze (cfr Cassazione 17002/2012 e 19338/2011).

In precedenza, e sotto altra angolazione, si ricorda che la Corte di cassazione aveva statuito che, in ogni caso, ai fini del calcolo del termine di cui al comma 5 dell'articolo 12, vanno considerati *“i giorni di effettiva permanenza”* presso la sede contribuente, non essendo rilevanti i *“giorni impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sede del contribuente”* (cfr Cassazione 11/11/23595). La stessa conclusione era già stata espressa dall'Amministrazione finanziaria con la **[circolare 64/E](#)** del 27 giugno 2001.

di

Mauro Faggion

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ordinatorio-e-non-perentorio-e-cosi-termine-verifica-sede>